

**CONVENZIONE TRA AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA  
SPECIALIZZAZIONE “ARNAS” G. BROTZU E L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA  
LOCALE N. 7 SULCIS IGLESIENTE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI DI EMERGENZA URGENZA.**

**TRA**

**L’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione “ARNAS” G. Brotzu  
di seguito denominata ARNAS G. Brotzu**, con sede legale in Cagliari, Piazzale  
Alessandro Ricchi n. 1, cap 09124, C.F. e P.IVA 02315520920 nella persona del  
Direttore Generale Sostituto Dott. Giorgio Carboni

**e**

**L’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente, di seguito denominata  
ASL Sulcis**, con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia n. 83, C.F. e P.IVA  
03990310926, nella persona del Direttore Generale, Dott. Paolo Cannas

**PREMESSO CHE**

- la ASL Sulcis, al fine garantire la continuità dei servizi essenziali presso il Pronto  
Soccorso del P.O. Sirai di Carbonia e presso il Punto di Primo Intervento del CTO  
di Iglesias, ha necessità di avvalersi delle prestazioni professionali dei Dirigenti  
Medici Specialisti dell’ARNAS G. Brotzu;

- all’interno dell’ARNAS G. Brotzu vi sono le professionalità richieste;

- dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte dell’ARNAS G.  
Brotzu, pertanto, le attività potranno essere garantite a favore della ASL Sulcis,  
previa acquisizione della disponibilità da parte dei Dirigenti Medici interessati e a  
condizione che vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell’Azienda di  
appartenenza; pertanto, l’ARNAS G. Brotzu non è tenuta a garantire l’erogazione  
delle prestazioni in oggetto allorquando incompatibili con le prioritarie esigenze dei

propri Servizi;

- che la Regione Sardegna con propria Deliberazione n. 31/16 del 17.06.2026 ha emanato le Linee di indirizzo per la definizione di una tariffa unica omogenea da applicare alle prestazioni professionali rese nell'ambito di convenzioni e accordi tra aziende del SSR, finalizzate all'erogazione di prestazioni sanitarie e che quest'ultime si applicano per tutte le nuove convenzioni di prossima stipulazione.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***Art. 1***

***OGGETTO***

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti Medici Specialisti dell'ARNAS G. Brotzu, a favore della ASL Sulcis, previa acquisizione della loro disponibilità.

***Art. 2***

***MODALITA' PRESTAZIONI***

Le prestazioni oggetto del presente accordo, per un numero di ore che l'ARNAS G. Brotzu potrà assicurare, verranno espletate dai Dirigenti Medici a tal fine individuati, ai sensi dell'art. 91 del CCNL dell'Area Sanità 2019-2021, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'ARNAS G. Brotzu e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa

vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS G. Brotzu e della ASL Sulcis.

### ***Art. 3***

#### ***TARIFFE E RENDICONTAZIONE***

La ASL Sulcis per le prestazioni oggetto della presente convenzione, in ossequio delle linee guida emanate dalla RAS con D.G.R. 31/16 del 17.06.2026, corrisponderà all'ARNAS G. Brotzu, per ciascun Dirigente Medico interessato, un compenso orario lordo onnicomprensivo di euro 140,00/ora e rimborso chilometrico calcolato sulla base dell'applicazione delle tariffe ACI quale parte aggiuntiva del corrispettivo pattuito, e non come indennità di trasferta. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore, verrà corrisposto all'ARNAS G. Brotzu, per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le attività.

L'avvenuta esecuzione delle attività sarà documentata mensilmente dagli specialisti dell'ARNAS G. Brotzu, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito documento attestante le ore effettuate (rendiconto mensile dell'attività svolta) validata dalla ASL Sulcis.

Sulla base della rendicontazione validata, la ASL Sulcis emetterà l'ordine entro 7 giorni dalla ricezione del rendiconto mensile, tramite il Nodo Smistamento Ordini (NSO), per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'ARNAS G. Brotzu che provvederà all'emissione della relativa fattura mensile nel termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordine elettronico.

I pagamenti verranno effettuati dalla ASL Sulcis dietro presentazione di relativa

fattura emessa dall'ARNAS G. Brotzu entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle fatture.

**Art. 4**

**ONERI ASSICURATIVI**

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio compreso quello in itinere, sono a totale carico dell'ASL Sulcis, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che i Dirigenti Medici potranno in essere.

**Art. 5**

**DURATA E RECESSO**

La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario, fino al **31.12.2026**, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ARNAS G. Brotzu avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

**Art. 6**

**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE, PTCP**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

*Art. 7*

***TRATTAMENTO DEI DATI***

Con il presente atto, il personale coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione, è autorizzato, ai sensi del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro presenza nei locali dell'ASL Sulcis, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vigente in materia.

*Art. 8*

***FORO COMPETENTE***

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

*Art. 9*

***DISPOSIZIONI FINALI***

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii.

È soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del

1972, e le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 6 pagine e da n. 9 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Il Direttore Generale Sostituto

Il Direttore Generale

ARNAS G. Brotzu

ASL Sulcis Iglesiente

Dott. Giorgio Carboni

Dott. Paolo Cannas